

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Parma, 22 maggio 2017

OGGETTO: Comunicazione dei dati delle fatture emesse e registrate e comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva

A decorrere dal 2017, il DI 22 ottobre 2016, n. 193, convertito nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha previsto due nuovi adempimenti a carico dei contribuenti: la comunicazione dei dati delle fatture emesse e registrate¹ e la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva.

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e registrate

I soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (sono, quindi, esonerati coloro che adottano il regime forfettario e dei minimi) devono comunicare trimestralmente i dati risultanti dalle registrazioni effettuate ai fini Iva nel trimestre di riferimento; pertanto, le informazioni che devono essere trasmesse riguardano:

- le fatture emesse nel trimestre di riferimento;
- le fatture ricevute e le bollette doganali comprese quelle ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfettario o in regime dei minimi;
- le note di variazione delle fatture di cui ai precedenti punti.

Con riferimento a tali operazioni, il co. 2 del nuovo art. 21 del DI 78/2010 prevede che devono essere trasmesse le seguenti informazioni: i dati dei soggetti coinvolti nelle

¹ A seguito dei nuovi obblighi previsti in capo ai contribuenti, è stato eliminato l'obbligo di invio dello spesometro annuale.

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

operazioni, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l'aliquota applicata, l'imposta e la tipologia dell'operazione.

Si ricorda che non è richiesto l'invio dei corrispettivi annotati nel registro che dovranno però essere compresi nelle liquidazioni periodiche.

Termini e modalità

La norma a regime prevede l'invio trimestrale dei dati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre, con l'eccezione dei dati del secondo trimestre il cui invio è spostato al 16 settembre.

Esclusivamente per il primo anno di applicazione, è prevista cadenza semestrale per l'invio: i dati del primo semestre devono essere inviati entro il 16 settembre 2017 e i dati del secondo semestre entro il 28 febbraio 2018.

La trasmissione dei dati dovrà avvenire in via telematica con le modalità previste dal provvedimento dell'Agenzia, direttamente a cura del contribuente oppure per il tramite di un intermediario abilitato.

Sanzioni

In caso di omessa o errata trasmissione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 11, co. 2-bis, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari ad euro 2 per ogni fattura con un massimo di euro 1.000 a trimestre; se l'adempimento viene assolto entro 15 giorni successivi alla scadenza, le sanzioni sono ridotte alla metà.

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Comunicazione delle liquidazioni periodiche

I medesimi soggetti devono, inoltre, provvedere all'invio dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Termini e modalità

Le modalità e i termini coincidono con quelli previsti per la trasmissione dei dati delle fatture, tuttavia non è prevista alcuna proroga per il primo anno di applicazione: l'invio, quindi, dovrà avvenire con cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre (con spostamento del secondo trimestre al 16 settembre).

Si precisa che la scadenza originaria per la prima comunicazione fissata il 31 maggio slitta al 12 giugno 2017. La proroga, annunciata dal MEF, è ancora in attesa di ufficializzazione.

La comunicazione dovrà essere inviata sia che la liquidazione presenti un credito che un debito e non incide sui termini di versamento dell'imposta che, quindi, restano invariati.

La trasmissione della comunicazione dovrà avvenire utilizzando il modello approvato con il provvedimento 58793/2017, disponibile sul sito dell'Agenzia.

Modello per la comunicazione

Il modello si compone di frontespizio e del quadro VP.

Nel frontespizio devono essere indicati l'anno a cui la comunicazione si riferisce, la partita Iva del contribuente, il codice fiscale del soggetto che eventualmente presenta la comunicazione per suo conto e i dati relativi all'impegno alla presentazione telematica.

Il quadro VP contiene invece i dati relativi alla liquidazione (ammontare delle operazioni attive e passive, Iva esigibile, Iva detratta, Iva dovuta o a credito, debiti o crediti del periodo precedente, crediti d'imposta, interessi trimestrali, acconti e Iva da versare) e deve essere compilato per ogni liquidazione periodica.

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Conseguentemente, i soggetti che effettuano la liquidazione mensile devono compilare un modulo per ciascun trimestre (si procede all'invio di un unico file con tre moduli), mentre i soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale compileranno un unico modulo VP per l'intero trimestre.

I contribuenti che adottano contabilità separate, soggette a periodicità diverse, devono presentare la comunicazione con moduli distinti con riferimento alle rispettive liquidazioni.

Sanzioni

In caso di omessa, incompleta o infedele trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica le sanzioni amministrativa da euro 500 ad euro 2.000 di cui all'art. 11, co. 2-ter, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471. La regolarizzazione entro 15 giorni comporta la riduzione alla metà della sanzione applicata.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Luca Montali

Federico Bottrighi